

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

* * *

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019.

RIZZO STEFANIA nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. RZZSFN63T62H501H) e residente in Roma, [REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Nigro del foro di Lodi, sito in Lodi, via Magenta n. 27 (C.F. NGRDNL82E30G337F - pec: daniele.nigro@lodi.pecavvocati.it), il quale è stato espressamente delegato dall'OCC Forense di Roma e per esso dal Gestore Avv. Silvia Volpicelli al deposito della presente domanda ai sensi dell'art 67 CCII (doc. C).

* * *

La signora **RIZZO STEFANIA** nata [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. RZZSFN63T62H501H) risiede in Roma, via [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] nato a Roma il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] [REDACTED] nata a Roma il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) ed è pertanto competente il Tribunale di Roma - doc. 1 e 2.

La signora **RIZZO** è divorziata dal marito [REDACTED] nato a Roma [REDACTED] come da sentenza del



Tribunale di Roma - Prima Sezione Civile n. 1419/2018
pubblicata il 19.1.2018 - doc. 3.

1. la ricorrente si trova in una situazione di
oggettiva difficoltà economico finanziaria;

2. ai fini della valutazione della presente
proposta è stato richiesto all'Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la nomina di un
professionista quale gestore della crisi; l'OCC ha
nominato l'avv. Silvia Volpicelli quale gestore della
crisi.

* * *

Per tali ragioni, la signora **RIZZO STEFANIA**, con il
presente atto, intende fare ricorso alla procedura di
sovraindebitamento chiedendo che venga disposta,
nello specifico, l'apertura della procedura di
ristrutturazione dei debiti, ai sensi *dell'art. 67 e
ss. del d.lgs. 14/2019*, secondo la corrente proposta
cui è allegata la relazione del Gestore nominato (doc.
A - relazione gestore con documentazione allegata in
formato zip sub doc. B).

La composizione dei debiti è indicata nella presente
proposta, in cui viene data evidenza di ciascun
creditore, dei relativi importi ancora dovuti e delle
motivazioni del debito.



Laddove non specificatamente indicato si rinvia alla dettagliata relazione del gestore (doc. A).

* * *

Ai fini della valutazione circa l'attuabilità in concreto della presente proposta è stata richiesta all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento degli Avvocati di Roma la nomina di un professionista quale Gestore della Crisi; l'OCC ha nominato l'avv. **SILVIA VOLPICELLI**.

Alla stessa è stato demandato il compito di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre relazione contenente il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché il giudizio sulla fattibilità del piano proposto.

* * *

SOMMARIO

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELLA CRISI E DILIGENZA NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.....	5
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA (elenco dei creditori ex art. 67 co 2 lett. a) CCII).....	7
DEBITO NEI CONFRONTI DELLA FINO 1 SECURISATION S.R.L.....	7
DEBITO NEI CONFRONTI DELLA FORD CREDIT.....	7
DEBITO NEI CONFRONTI DELLA DEUTSCHE BANK EASY.....	8
DEBITO NEI CONFRONTI DI AMA S.P.A. – SOCIETÀ CON SOCIO UNICO.....	8
DEBITO NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.....	9



DEBITI PROCEDURA	9
AGOS DUCATO S.P.A.....	10
FIDEIUSSIONE INTESA SAN PAOLO S.P.A.....	11
PROSPETTO DELL'ATTIVO – CONSISTENZA E COMPOSIZIONE	
DEL PATRIMONIO (art. 67 co. 2 lett. b e d CCII)	11
RETRIBUZIONE MENSILE E DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI.....	11
BENI MOBILI REGISTRATI.....	12
BENI IMMOBILI – IMMOBILE E TERRENO IN RIPACANDIDA	13
CONTI CORRENTI.....	13
ASSEGNO DI MANTENIMENTO	15
FALLIMENTO N. 59/2017 – INSINUAZIONE AL PASSIVO (OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO R.G. N. 56025/2017)	16
SPESE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO (art. 67 comma 2 lett. e).....	17
ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI .	19
ATTI DI DISPONIBILITÀ PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (art. 67 comma 2 lett c CCII).....	19
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DEL 6.2.2020 E SUCCESSIVO CONTRATTO DI VENDITA DEFINITIVO DEL 24.6.2020:	19
ATTO DI RINUNCIA EREDITÀ:	20
ULTERIORI ATTI DI DISPONIBILITÀ PATRIMONIALE.....	21
IL CONTENUTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E PROSPETTIVE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI	22
SULLA OPPONIBILITÀ DEI PIGNORAMENTI ALLA PROCEDURA....	22
IMMOBILI SITI IN RIPACANDIDA	24
RETRIBUZIONE MENSILE	25
TOTALE ENTRATE	25
DISPONIBILITÀ DERIVANTI DAL RETRIBUZIONE.....	26
CONCLUSIONI.....	27
ELENCO DOCUMENTI.....	28

* * *



CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELLA CRISI E DILIGENZA NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

L'attuale stato di sovraindebitamento della signora **RIZZO STEFANIA** è dovuto a cause indipendenti alla propria volontà e non è derivato da investimenti imprudenti.

Nello specifico la situazione economico - finanziaria della istante è degenerata a seguito del fallimento della ██████████ ██████████ (sentenza n. 59/2019 del Tribunale di Roma, Società ██████████ della quale l'istante era anche dipendente - doc. 4) nonché dal divorzio dal coniuge ██████████ (doc. 3).

A ciò si aggiunga che la signora **RIZZO** ha prestato fideiussione personale a favore ██████████ ██████████ ██████████ e con Sentenza n. 1128/2014 del 10.12.2013 del Tribunale di Roma, nella causa iscritta al n. 77894/2009 la stessa è stata condannata a pagare in favore di **UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.** (ora **FINO 1 SECURISATION S.R.L.**) la somma di euro 130.000,00.= (oltre interessi convenzionali di mora al tasso legale, dal 28.3.2008, fino ad effettivo soddisfo e spese legali).

Con Sentenza n. 128/2014 il Tribunale di Roma, infatti testualmente: "1) condanna la signora Stefania RIZZO a pagare a favore della UNICREDIT CREDIT ANAGEMENT



BANK Spa, quale mandataria di UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa, la somma di €130.000,00 quale fideiussore per il maggior debito del signor [REDACTED] e in solido con il medesimo, oltre interessi di mora al tasso legale dal 28.3.2008 fino all'effettivo soddisfo; condanna il signor [REDACTED] a restituire alla signora Stefania RIZZO le somme che la stessa dovrà versare in adempimento dell'obbligazione fideiussoria sopra indicata" (doc. 5).

In forza della menzionata Sentenza, la signora **RIZZO STEFANIA** ha già subito una esecuzione immobiliare che ha portato alla vendita all'asta della precedente abitazione sita in via Carlo Pedrotti n. 21 (R.G.E. n. 406/2015 cui è stata riunita la n. 1566/2016).

All'esito dell'esecuzione, la Società **FINO 1 SECURISATION S.R.L.** (C.F. 09966380967) con sede in Milano, Viale Brenta n. 18B (cessionaria del credito) ha incassato la somma di euro 28.285,03.= (doc. 6 e 7).

Stante la soddisfazione parziale del credito, la Società ha quindi notificato atto di precetto (dando atto erroneamente del pagamento della minor somma di euro 27.920,70.= - doc. 8). Si precisa che tale ultimo importo era indicato in un iniziale progetto di



distruzione delle somme nella procedura esecutiva (doc. 7) in realtà non approvato.

È stato quindi notificato al terzo datore di lavoro [REDACTED] atto di pignoramento (doc. 9) - R.G. ES. MOB. 9518/2022 Trib. Roma.

Il pignoramento è attualmente in essere. Con il cedolino del mese di marzo 2024 risultano accantonati 13.233,26.= euro (doc. 10).

* * *

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA (elenco dei creditori ex art. 67 co 2 lett. a) CCII)

DEBITO NEI CONFRONTI DELLA FINO 1 SECURISATION S.R.L.

Il debito nei confronti della **FINO 1 SECURISATION S.R.L.** è indicato in precetto con la precisazione che la Società ha in realtà incassato la maggiore somma di euro 28.285,03.= e non 27.920,70.= (doc. 8).

La signora RIZZO è debitrice nei confronti di **FINO 1 SECURISATION S.R.L.** per l'importo di euro 129.058,06.=. (trattasi di credito chirografario).

DEBITO NEI CONFRONTI DELLA FORD CREDIT.

Nel corso del mese di giugno 2022 la signora **RIZZO** ha acquistato, mediante finanziamento, una autovettura del valore, all'epoca, di circa euro 19.000,00.=



(doc. 11 e 12).

L'acquisto del mezzo si è reso necessario in quanto l'istante abita fuori Roma e lavora in zona centrale ([REDACTED]). A causa degli orari di lavoro è sostanzialmente impossibile l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Tale auto è stata acquistata mediante finanziamento "FORD CREDIT" stipulato in data 27.6.2022 in regolare ammortamento, pertanto, residuano da rimborsare € 14.179,70.= (doc. 13). Trattasi di credito chirografario.

DEBITO NEI CONFRONTI DELLA DEUTSCHE BANK EASY

La signora **RIZZO** è altresì titolare di un finanziamento n. 2305362301 stipulato con **DEUTSCHE BANK EASY** (doc. 14). Si precisa che, con pec del 30.4.2024 indirizzata al gestore, la Deutsche Bank ha precisato il proprio credito in € 26.168,00.= (trattasi di credito chirografario).

DEBITO NEI CONFRONTI DI AMA S.P.A. – SOCIETÀ CON SOCIO UNICO

Attualmente risulta un debito nei confronti della Società **AMA S.P.A.** per il mancato versamento della Ta.Ri per complessivi euro 1.552,13.= (doc. 15 - 18). Detto credito gode di privilegio ex art. 2752 comma 3 c.c.



DEBITO NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Attualmente risulta un debito nei confronti di **AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE** per complessivi euro 10.270,47.=, come da certificazione inviata al gestore in data 12.1.2024. Detto credito è assistito da privilegio ex art. 2752 commi 1 e 4 c.c. per € 8.873,71.=, mentre il residuo pari ad € 1.396,76.= è da considerarsi in chirografo.

DEBITO NEI CONFRONTI DI ING BANK N.V.

Attualmente risulta un debito quale saldo debitore del conto corrente Arancio [REDACTED] per l'importo complessivo di € 1.208,57.=, come da precisazione del credito inviata al Gestore in data 3.5.2024 (credito da considerarsi chirografario).

DEBITI PROCEDURA

Per la presente procedura la signora RIZZO è tenuta al versamento in favore del Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Roma della somma di euro 3.097,53.= per compenso ex D.M. 202/2014, oltre ad IVA come per legge nonché eventuali spese vive documentate (doc. 19).

La somma di euro 1.342,00.= è corrisposta mediante finanza esterna, il saldo pari ad ulteriori 1.997,53.= oltre IVA e quindi euro 2.436,99.=, oltre le spese vive occorse ed occorrente, è considerato



tra le spese in prededuzione nel piano/proposta ed il pagamento, se non diversamente previsto, sarà in unica soluzione.

Si precisa che le spese di registrazione e quelle relative alla pubblicità della Sentenza di omologa eventualmente disposta dal Giudice saranno in ogni caso anticipate dalla signora Rizzo a richiesta dell'O.C.C. (es. registrazione Sentenza, trascrizione PRA, trascrizione presso Agenzia del Territorio per immobili e terreni).

Risulta altresì un debito nei confronti dell'avv. Nigro per l'importo di euro 2.500,00.= quale consulente per la presente procedura (oltre I.V.A), per un totale complessivo di € 3.172,00. Il predetto onorario andrà riconosciuto con il beneficio di cui all'art. 2751 bis comma 1 n. 2) c.c. (doc. 20).

AGOS DUCATO S.P.A.

La signora **RIZZO** è altresì titolare di una carta revolving **AGOSPAY CARD** (codice cliente [REDACTED]) con rimborso rateale mensile di € 150,00.=. Si allega contratto di apertura di credito sub doc. 21.

Come da precisazione del credito inviata a mezzo pec al gestore in data 19.4.2024, il credito ammonta ad euro 4.642,32.=. (trattasi di credito chirografario).

* * *



FIDEIUSSIONE INTESA SAN PAOLO S.P.A.

La signora **RIZZO** ha altresì prestato fideiussione specifica a favore [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] a garanzia del contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo (doc. 22 e 23)

A tal riguardo si precisa che il mutuo è in regolare ammortamento come risulta dalla documentazione allegata (doc. 24). Si ritiene pertanto che trattandosi di debito di un soggetto terzo e di garanzia non azionata la signora non debba essere considerata come debitrice.

* * *

PROSPETTO DELL'ATTIVO – CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO (art. 67 co. 2 lett. b e d CCII)

RETRIBUZIONE MENSILE E DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI

La signora **RIZZO STEFANIA** è dipendente a tempo indeterminato della [REDACTED] [REDACTED] (doc. 25) con sede in Roma, [REDACTED], [REDACTED], e percepisce dal lavoro una retribuzione netta mensile di circa 1.774,21.= (calcolata su 14 mensilità). Si producono buste paga del dicembre 2021, intero anno 2022 e 2023 (doc. 26, 27 e 28). In



questa sede si produce modello 730 anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (doc. 29). Il reddito relativo all'annualità 2020 è stato pari ad € 28.514,00.= (lordo), per l'anno 2021 è stato pari ad euro 30.727,00.= (lordo), ed infine per l'annualità 2022 pari ad € 30.662,00.= (lordo).

Ai sensi dell'art. 70 c. 2 lett. d) CCII, si producono altresì le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni presentate dai figli della signora **RIZZO**, [REDACTED] e [REDACTED], in quanto componenti del nucleo familiare della stessa come da stato di famiglia estratto dal gestore (doc. 30 e 31).

La signora **RIZZO** con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 13.5.2024, allegato alla relazione del gestore, ha indicato di aver aderito al fondo pensione [REDACTED] e di aver maturato alla data del 31.12.2023 un importo di € 14.206,31.=.

BENI MOBILI REGISTRATI

La signora **RIZZO**, come anticipato, è proprietaria di una autovettura FORD che dalle quotazioni eurotax per il secondo semestre 2022 ha un valore di € 12.200,00.= (per chi vende alla concessionaria) ed € 14.200,00.= (per chi compra dalla concessionaria).

Tale auto è stata acquistata mediante finanziamento



"FORD CREDIT" stipulato in data 27.6.2022 in regolare ammortamento. Nel contratto il valore futuro garantito a tre anni è pari ad € 10.429,65.=.

BENI IMMOBILI – IMMOBILE E TERRENO IN RIPACANDIDA

La signora **RIZZO** è proprietaria della quota indivisa di 1/42 di un appartamento di 43 mq sito in [REDACTED], via [REDACTED] (catastalmente 28) nonché di 1/42 del diritto di enfiteusi di un vigneto di 1.191 mq sito nel medesimo comune, come da visure catastali allegare alla relazione del gestore.

Si allega perizia di stima dell'immobile e del terreno valutati rispettivamente € 32.400,00.= ed € 2.500,00.= q (doc. 32). Conseguentemente il valore della quota di proprietà della signora **RIZZO** con riferimento all'abitazione è pari ad € 771,43.=, mentre il valore della quota del diritto di enfiteusi a lei intestato relativamente al terreno è pari ad € 59,52.=, per un valore complessivo di mercato di € 830,95.=.

CONTI CORRENTI

La signora **RIZZO** risulta unica intestataria dei seguenti conti correnti: - [REDACTED]
[REDACTED]: alla data del 31.3.2024 il conto corrente n. [REDACTED] presentava un saldo di € 85,89.=;- [REDACTED]
[REDACTED]: alla data del 3.5.2024, come da



comunicazione dell'istituto di credito al gestore, il conto corrente [REDACTED] n. [REDACTED] presentava un saldo debitore di € 1.208,57.=; - [REDACTED]: alla data del 31.12.2023 il conto corrente n. [REDACTED], acceso in data 15.3.2023, presentava un saldo disponibile di € 49,65.=.

La signora **RIZZO** risulta altresì cointestataria, con la [REDACTED] [REDACTED], deceduta, del conto corrente acceso presso [REDACTED] n. [REDACTED] che alla data del 31.12.2023 presentava un saldo disponibile di € 125,96.=. La signora **RIZZO** ha espressamente dichiarato che detto conto è solo formalmente a lei cointestato in quanto era adibito ad uso esclusivo [REDACTED] [REDACTED] che, vista l'età e per comodità nelle operazioni allo sportello, aveva preferito inserire anche la figlia come cointestataria.

Ad eccezione del conto [REDACTED], gli altri risultano oggetto del pignoramento presso terzi, già indicato, recante n. RGE 9518/21 - Tribunale di Roma - GE Dott.ssa Liverani.

Presso [REDACTED] la signora **RIZZO** risulta inoltre titolare di un libretto [REDACTED] in estinzione, anche questo pignorato, con saldo di € 1,97.= il cui ultimo movimento è avvenuto in data 14.7.2009, come da dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa da [REDACTED] in data 1.6.2021. Infine, risulta intestataria di un conto deposito [REDACTED] che alla data del 3.5.2024 presenta un saldo disponibile pari a zero, come da comunicazione dello stesso



istituto di credito al gestore Avv. Silvia Volpicelli.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Occorre precisare che in forza della Sentenza di divorzio del Tribunale di Roma - Prima Sezione Civile n. 1419/2018, il signor [REDACTED] (ex marito della istante) dovrebbe versare alla istante mensilmente

" [REDACTED]
[REDACTED]".

[REDACTED] (doc. 3).

Con sentenza di divorzio n. 1419/2018 pubblicata il 19.1.2018, il Tribunale di Roma ha così infatti provveduto *"attribuisce mensilmente a Stefania Rizzo un assegno per il mantenimento dei due figli maggiorenni con essa conviventi di [REDACTED], al cui pagamento condanna il resistente a decorrere dalla presente sentenza e fatti salvi i precedenti provvedimenti, da corrispondere al domicilio della Rizzo entro i primi cinque giorni di ogni mese (ovvero a mezzo di bonifico bancario, nel qual caso con effettivo accredito della somma entro la detta data) e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'Istat alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"*.



Tali somme sono state [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. Si allega [REDACTED]

(doc. 33).

FALLIMENTO N. 59/2017 – INSINUAZIONE AL PASSIVO (OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO R.G. N. 56025/2017)

Prima della assunzione presso la [REDACTED]

[REDACTED] la signora **RIZZO STEFANIA** era dipendente della [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]).

Poiché le retribuzioni sono state solo in parte corrisposte, in data 29.08.2016 la ricorrente (prima che la società [REDACTED] venisse dichiarata fallita - doc. 4) ha depositato ricorso per ingiunzione di pagamento in danno di quest'ultima, in accoglimento del quale il Tribunale di Roma, in data 29.8.2016, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 6423/16 - RG. 19104/16, condannando la [REDACTED] al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 28.154,00.= oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione (doc. 34).

Stante il successivo fallimento della Società la signora **RIZZO** ha depositato domanda di insinuazione al passivo (doc. 35) la quale, come da proposta del



Curatore, è stata rigettata (doc. 36).

Tuttora pende procedimento di opposizione allo stato passivo (doc. 37 e 38).

* * *

SPESE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO (art. 67 comma 2 lett. e)

Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 14/2019, in questa sede è necessaria l'indicazione *"degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia"*.

Pertanto, è necessario considerare anche **il reddito che il sovra indebitato andrà a produrre** escludendo tuttavia il c.d. **"minimo vitale"**, ovverosia una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovra indebitato (ed al suo nucleo familiare) ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

Nel caso di specie la somma necessaria al mantenimento dignitoso del nucleo familiare della signora **RIZZO**, come risultante dal certificato di stato di famiglia già in atti, può essere calcolata come segue ed è pari ad € 2.457,32.=:



<i>MUTUO</i>	753,28.=
<i>ASSICURAZIONE MUTUO</i>	50,54.=
<i>LUCE</i>	90,00.=
<i>GAS</i>	50,00.=
<i>ACQUA</i>	40,00.=
<i>TELEFONO FISSO E CELLULARI</i>	60,00.=
<i>TARI</i>	30,00.=
<i>TRASPORTI</i>	318,50.=
<i>SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI</i>	115,00.=
<i>SPESE ALIMENTARI</i>	600,00.=
<i>SPESE MEDICO SANITARIE</i>	130,00.=
<i>ABBIGLIAMENTO</i>	200,00.=
<i>SPESE PER CANE (CIBO E VETERINARIO)</i>	20,00.=

* * *



ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti dispositivi dell'istante impugnati dai creditori. Non risultano pendenze o contenziosi in corso con l'Agenzia delle Entrate.

* * *

ATTI DI DISPONIBILITÀ PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (art. 67 comma 2 lett c CCII)

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DEL 6.2.2020 E SUCCESSIVO CONTRATTO DI VENDITA DEFINITIVO DEL 24.6.2020:

Si tratta di preliminare di vendita con riserva di diritto di proprietà su unità immobiliare sita in Roma alla Via [REDACTED] in cui la signora Rizzo, [REDACTED], è intervenuta nella qualità di erede del sig. [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]), deceduto in Roma in data [REDACTED], giusta accettazione di eredità con beneficio di inventario, per la complessiva quota di 6/12 del diritto di nuda proprietà facente capo al de cuius (precisamente la signora Rizzo 1/12 del diritto di nuda proprietà in capo al de cuius).

I proventi della vendita corrispondenti alla quota di nuda proprietà del de cuius oggetto di successione ab intestato, accettata dagli eredi legittimi con beneficio di inventario, pari ad euro 32.187,50.=, su



espressa indicazione di pagamento delle parti promittenti venditrici sono stati destinati al soddisfo del credito ipotecario vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia S.p.A.) nei confronti del de cuius [REDACTED]. A seguito di sottoscrizione del contratto di vendita definitivo con atto a rogito avv. Christian Voccia rep 3013/2375 trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Roma in data 20.7.2020 al n. RP 51892, la signora Rizzo non ha pertanto nulla percepito.

FIDEIUSSIONE INTESA SAN PAOLO

Come già evidenziato, la signora **RIZZO** ha rilasciato in data 26.3.2021 fideiussione specifica in favore di Intesa San Paolo S.p.A. fino all'importo complessivo di € 248.000,00.= su operazione di contratto di mutuo stipulato [REDACTED] per l'acquisto dell'abitazione del nucleo familiare. Il rilascio della garanzia è risultato necessario per la finalizzazione dell'operazione di mutuo sottoscritto dai figli.

ATTO DI RINUNCIA EREDITÀ:

La signora Rizzo ha sottoscritto, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], in data 29.11.2022, innanzi al Cancelliere dell'Ufficio Ruolo Generale di Volontaria



Giurisdizione del Tribunale di Roma atto di rinuncia all'eredità relitta [REDACTED] [REDACTED] nata a Roma in data [REDACTED] ed ivi deceduta in data [REDACTED], recante n. RG 20773/2022, num. Cron. 5383/2022, num. repe. 00001237.

Si rappresenta che la signora **RIZZO** ha rinunciato all'eredità in quanto [REDACTED] non era titolare di alcun bene immobile, né aveva disponibilità patrimoniali liquide. Gli altri eredi hanno rinunciato all'eredità della de cuius per le medesime ragioni.

* * *

ULTERIORI ATTI DI DISPONIBILITÀ PATRIMONIALE

Sono stati prodotti al gestore, per completezza, gli estratti dei conti correnti intestati e/o cointestati alla signora **RIZZO** degli ultimi cinque anni, e gli stessi risultano tra i documenti allegati alla relazione.

Si allega altresì estratto della centrale rischi della Banca d'Italia (doc. 39), certificato CAI (doc. 40), estratto CRIF (doc. 41).

* * *



IL CONTENUTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E PROSPETTIVE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

Per quanto attiene al piano di ristrutturazione del debito, si evidenzia che la signora **RIZZO** è disponibile a mettere a disposizione una provvista liquida mensile che sarà calcolata sulla base dello stipendio percepito.

Prima di scendere nel merito della proposta occorre tuttavia precisare che si chiede l'attuale pignoramento della **FINO 1 SECURISATION S.R.L.** non sia opponibile alla presente procedura e pertanto venga preliminarmente sospeso e revocato.

Valga sul punto quanto segue.

SULLA OPPONIBILITÀ DEI PIGNORAMENTI ALLA PROCEDURA

Con il presente piano si chiede preliminarmente la contestuale sospensione e revoca della trattenuta da pignoramento dello stipendio effettuata da **FINO 1 SECURISATION S.R.L.** La somma attualmente sottoposta a pignoramento sarà quindi messa a disposizione dell'intera massa creditoria.

I precedenti giurisprudenziali in materia sono piuttosto limitati ma sul punto si cita Tribunale Verona, 4.2.2021 secondo cui "*con riferimento alla richiesta di sospensione e revoca della trattenuta da*



pignoramento dello stipendio dell'istante nella procedura 096/2019 come già affermato da questo Tribunale la natura concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato, comporta l'applicazione in via analogica delle disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali al fine di garantire la par condicio creditorum. La Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art 42 LF (a mente del quale "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento"), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistere solo dopo l'apertura della procedura (come quello stipendiale), ha condivisibilmente sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell'attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale. Principio che, per analogia, può ben trovare



applicazione nella analoga fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento. D'altronde il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento prevede espressamente che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e tale previsione è stata resa applicabile con l'inserimento dell'art. 1 bis dell'art. 8 con effetto dal 25.12.2020 con la legge 176/2020" e conforme Tribunale Milano, 18.2.2019 secondo cui "il pignoramento di 1/5 dello stipendio non è opponibile alla procedura di liquidazione, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori, sicché per l'ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore vale la regola dell'inopponibilità della cessione del credito futuro alla procedura."

Il primo passaggio del piano consisterà pertanto nella revoca del pignoramento in essere.

IMMOBILI SITI I [REDACTED]

Trattandosi di vendita unicamente di 1/42 rispettivamente della proprietà e del diritto di enfiteusi si ritiene non utile per la procedura la



relativa vendita competitiva che comporterebbe unicamente costi **senza alcuna utilità concreta per i creditori.**

Le probabilità di riuscire a vendere una quota indivisa (peraltro pari a solo 1/42) di un immobile sono infatti molto scarse, con costi presumibilmente più alti rispetto all'effettivo ricavo, e, conseguentemente, non si ritiene utile inserirla nella proposta di ristrutturazione.

RETRIBUZIONE MENSILE

Premessa la definizione di "minimo vitale" sopra riportata, in questa sede si ritiene che la somma complessiva da offrire ai creditori sia pari ad € 26.400,00.=.

Pertanto, si ritiene congruo corrispondere la predetta somma in 40 rate mensili ciascuna dell'importo di euro 500,00.= e 8 rate mensili ciascuna dell'importo di euro 800,00.= (quest'ultime in corrispondenza dei mesi in cui vengono pagate la tredicesima e la quattordicesima).

* * *

TOTALE ENTRATE

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare



e mobiliare della debitrice, si riporta di seguito una proposta.

DISPONIBILITÀ DERIVANTI DAL RETRIBUZIONE

Alla luce di quanto sopra esposto, si stima congruo il versamento dell'importo di euro 500,00/mese, da corrispondere in 40 rate mensili e successivamente di euro 800,00/mese da versare in 8 rate mensili (quest'ultime in corrispondenza dei mesi in cui vengono pagate la tredicesima e la quattordicesima) **e così per complessivi euro 26.400,00.=.**

* * *

Il totale delle entrate è pertanto pari a complessivi euro 26.400,00.= oltre a quanto accantonato dal datore di lavoro per effetto del pignoramento della retribuzione (R.G.E. 9518/2021) pari - alla data del 4.4.2024 - ad euro 13.233,26.=, e pertanto per un totale di euro 39.633,26.=.

Come già rappresentato, risulta evidente che per la fattibilità del piano si rende necessaria la cessazione della trattenuta del quinto dello stipendio operata dal datore di lavoro per effetto del pignoramento presso terzi, notificato in data 25.6.2021 e pendente presso il Tribunale Civile di Roma R.G.E. n. 9518/2021 - Dott.ssa Liverani, con prossima udienza, per assegnazione somme, al



26.6.2024 nonché l'ordine di versare le somme già accantonate dal datore di lavoro direttamente alla procedura. Viene pertanto richiesto sin da ora che l'On.le Giudice Voglia disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della richiedente la procedura di sovraindebitamento.

* * *

CONCLUSIONI

Gli elementi relativi all'attivo sono sopra specificati.

In relazione al passivo, la proposta prevede:

- 1) soddisfazione in prededuzione delle spese di procedura;
- 2) soddisfazione del legale con il privilegio di cui all'art. 2751 bis comma 1 numero 2 c.c.;
- 3) soddisfazione del credito di Azienda Municipale Ambiente S.p.A. con il privilegio di cui all'art. 2752 comma 3 c.c.
- 4) soddisfazione del credito della Agenzia delle Entrate Riscossione con il privilegio ex art 2752 c. 1 e c. 4 c.c. per 8.873,71.= (mentre è da considerarsi in chirografo per il residuo pari ad € 1.396,76.=)
- 5) soddisfazione dei creditori chirografari nella



relativa misura percentuale.

* * *

ELENCO DOCUMENTI

Si producono i seguenti documenti:

- 1) certificato di residenza;
- 2) certificato stato di famiglia;
- 3) sentenza del Tribunale di Roma - Prima Sezione Civile n. 1419/2018 pubblicata il 19.1.2018;
- 4) sentenza di fallimento n. 59/2019 del Tribunale di Roma;
- 5) sentenza n. 128/2014 il Tribunale di Roma;
- 6) primo piano di riparto;
- 7) piano di riparto corretto;
- 8) atto di precetto;
- 9) pignoramento notificato;
- 10) dichiarazione datore di lavoro 4.4.2024;
- 11) visura auto;
- 12) certificato di proprietà dell'auto;
- 13) finanziamento "FORD CREDIT";
- 14) piano di ammortamento finanziamento n. 2305362301;
- 15) avvisi pagamento Ama Ta.Ri. 2018;
- 16) avvisi pagamento AMA Ta.Ri. 2021;
- 17) avvisi pagamento AMA Ta.Ri. 2022 I semestre;
- 18) avvisi pagamento Ta.Ri. 2022 II semestre;



- 19) preventivo OCC;
- 20) preventivo consulente;
- 21) contratto apertura di credito AGOS;
- 22) contratto di mutuo [REDACTED];
- 23) fideiussione Intesa San Paolo S.p.A.;
- 24) ammortamento rate pagate Intesa San Paolo Spa;
- 25) contratto di lavoro;
- 26) buste paga intero anno 2022;
- 27) busta paga dicembre 2021;
- 28) buste paga intero anno 2023;
- 29) modello 730-2018/2019/2020/2021/2022 Rizzo
Stefania;
- 30) dichiarazioni dei redditi [REDACTED] [REDACTED] ultimi
tre anni;
- 31) CU [REDACTED] ultimi tre anni;
- 32) Perizia appartamento e terreno [REDACTED];
- 33) precetto al signor [REDACTED];
- 34) decreto ingiuntivo n. 6423/16 - RG. 19104/16 -
Tribunale di Roma;
- 35) domanda di insinuazione al passivo;
- 36) proposta del curatore;
- 37) osservazioni al piano di riparto;
- 38) ricorso in opposizione;
- 39) centrale rischi della Banca d'Italia;
- 40) certificato CAI;



41) estratto CRIF;

* * *

TUTTO CIÒ PREMESSO

La signora **RIZZO STEFANIA** nata a Roma il 22.12.1963 (C.F. RZZSFN63T62H501H) e residente in Roma, via [REDACTED]

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, e valutata la proposta presentata:

- **IN VIA PRELIMINARE** disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano e disporre altresì che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC entro 30 giorni a tutti i creditori;
- **SEMPRE IN VIA PRELIMINARE**, ai sensi dell'art. 70 co.4 CCII, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata ed in particolare la sospensione del procedimento esecutivo mobiliare R.G.E. n. 9518/2021 pendente presso il Tribunale di Roma (G.E. Dott.ssa Liverani, prossima udienza per assegnazione somme al 26/06/2024), in quanto l'eventuale assegnazione pregiudicherebbe la fattibilità del piano. Disporre per l'effetto la cessazione della trattenuta dello stipendio e l'acquisizione alla procedura della somma accantonata



dal datore di lavoro, ed in generale disporre tutte le misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio della signora **RIZZO** sino alla conclusione del presente procedimento;

- **IN VIA PRINCIPALE**, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni eventuale contestazione, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla signora **STEFANIA RIZZO**;
- **IN VIA SUBORDINATA**, ai sensi dell'art. 70 co. 10 CCII, in caso di diniego dell'omologazione, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare aperta la procedura liquidatoria ex art. 268 e ss CCII.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di euro 98,00.=.

Si allegano inoltre:

- A) relazione particolareggiata del gestore;
- B) documenti allegati alla relazione del gestore;
- C) delega al deposito della domanda.

Con salvezza di ogni diritto.

Lodi - Roma, lì 25 giugno 2024

Avv. Daniele Nigro

